



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III^o
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione
dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Ca-
mera di Consiglio, ha pronunciato la
seguente

Sentenza

- nel procedimento penale a carico di
- 1.) Lucchini prof. Luigi fu Girolamo,
nato a Fiore di Sacco (Padova) il
10 giugno 1847. Senatore del Regno.
 - 2.) Battaglini Giulio fu Luigi, nato il
5 giugno 1887 a Colle Val d'Elsa, residen-
te a Milano. Professore nella R. Universi-
tà di Pavia.

imputati

il primo. Del reato previsto e punito dal
l'art. 9 della legge 24 dicembre 1925 n. 2163
in relazione agli art. 47 del R. Editto 26
marzo 1848 n. 69, e l. del R. Decreto Legge
11 luglio 1923 n. 3288, convertito nella legge
21 dicembre 1925 n. 2309, per avere, quale
autore del trafiletto di cronaca, intitolato
"Segno dei tempi" inserito a pag. 208 della
Dispensa 2^a (febbraio 1926) della Rivi.

sta Penale, edita dalla tipografia "Unione
Arti grafiche" di Città di Castello, offeso
il Capo del Governo e Primo Ministro con
le parole "S' intende che lo facciamo
" Dall' esclusivo punto di vista crimina-
" listico (direbbe il buon Prof. Conti). Ogui-
" nostro rilievo guasterebbe" pubblicato in
aggiunta e a commento del discorso pro-
nunziato dal Capo del Governo e Primo Mi-
nistro nella seduta del 17 gennaio 1926 del-
la Camera dei Deputati.

il secondo - di essersi, quale redattore
responsabile della detta Rivista Penale,
reso complice del reato commesso dal
Senatore Lucchini.

Letti gli atti e la requisitoria del Pub-
blico Ministero.

Udita la relazione del Commissario a
ciò delegato, Senatore S. E. Calisse.

In fatto

Nella Rivista Penale di Dottrina, legislazione
e giurisprudenza, Diretta dal Senatore Prof.
Luigi Lucchini, fu pubblicato, nel fascico-
lo del febbraio 1926, nella cronaca, pag. 208,
un breve articolo, ove fu, letteralmente ripro-
dotto dal giornale quotidiano "Il Messag-
gero", ^{trascritto} ~~riprodotto~~ il discorso pronunciato dal
Capo del Governo e Primo Ministro - On. Mus-
solini - alla Camera dei Deputati, nella se-
duta del 17 gennaio 1926.

Al discorso era apposto un breve proemio
così formulato: " Segno dei tempi! Ci sor-
" prende come la Camera dei Deputati non
" abbia decretata l'affissione in tutti i Co-
" muni dello Stato del discorso pronunciato
dal Capo del Governo e primo Ministro nella
seduta del 17 gennaio, voluta personalmente.

„ a tal fine. Adempiano però al dover no-
„ stro di riprodurre integralmente dal Mes-
„ saggero, (poiché il resoconto stenografico,
„ come suole, e di là da venire) coi com-
„ menti propri e corali dell'aula da esso
„ segnati. S' intende che lo facciamo
„ dall'esclusivo punto di vista criminali-
„ stico (direbbe il buon prof. Conti). Ogni
„ nostro rilievo guasterebbe „

Al Prefetto dell' Umbria pare che in
questa pubblicazione concorressero gli
elementi del reato di offesa al Capo del
Governo, preveduto con la legge sopra in-
dicata, e, dopo aver proceduto al seque-
stro del fascicolo della Rivista, denunciò
il fatto all' Avvocato Generale presso la
Sezione di Corte d' Appello di Perugia, il
quale rimise al Procuratore del Re ogni
provvedimento di giustizia. E questi
inizios gli atti contro il Prof. Giulio Bat-
taglini, redattore responsabile della Ri-
vista; ma, appena di ciò ebbe avuto no-
tizia il Senatore Lucchini, questi, in data
28 febbraio 1926, scrisse all' Avvocato Gene-
rale anzitutto per dichiararsi autore
dell' articolo, a causa del quale si pro-
cedeva.

Deferito, perciò, al Senato il Prof. Lucchi-
ni, e costituitosi il Senato stesso in
Alta Corte di giustizia, questa Commissione
ne procedette alla istruttoria, che fu com-
pletata con la dichiarazione che il
Senatore Lucchini chiese di fare, come
realmente fece il 28 maggio u. s., dinan-
zi ad essa.

E quindi la Commissione stessa ha os-
servato:

Che il reato, di cui è imputato il Senatore
Lucchini, dovrebbe tutto concretarsi nelle
parole "a scopo criminalistico" che si
leggono nell'articolo sopra riferito e del
quale il Lucchini si è dichiarato auto-
re. In quelle parole si è voluta vedere
l'offesa fatta al Capo del Governo, preve-
duta e punita dall'art. 9 della legge 24 di
cembre 1921 N. 2263. E quando si sia
ammesso che le parole stesse possano dar
luogo a qualche ambiguità di signifi-
cato e di interpretazione, e di più non
si può certamente ammettere. L'unica
conseguenza è questa: che esse debbono
essere interpretate in relazione e confor-
mità a tutte le circostanze che vi ap-
partengono.

Che la prima di queste è l'indole
della Rivista e lo scopo che essa si pro-
pone. La Rivista, che ha superato il
mezzo secolo di vita, ed è notissima
ed universalmente apprezzata, è d'indo-
le esclusivamente scientifica, aliena
dalla politica, ed il suo scopo è quello
di seguire e secondare lo svolgimen-
to del diritto penale in tutte le sue ma-
nifestazioni, nessuna eccettuata; in con-
seguenza non vi è alcuna forma di at-
tività umana che possa esserle estranea,
e che possa non esserne considerata an-
che quando non comprendi in sé po-
sitivamente un elemento penale, ma ser-
ve soltanto a far conoscere il successivo
atteggiarsi dei fatti umani, che si riflette
sulla eventuale applicazione in mezzo ad
essi dei principi del diritto penale. L'esser,
dunque, considerato ed annunciato nella

Rivista un fatto qualsiasi; non dà a questo alcun significato o carattere che possa essere di biasimo o di offesa, qualunque sia tal fatto, anche quello del potere supremo del Governo, come è avvenuto nel caso in esame. L'aver il Lucchini aggiunto la dichiarazione che la pubblicazione era fatta esclusivamente a scopo criminalistico, conferma quanto si è detto, non lo muta, né lo aggrava; trattandosi di un atto di Governo, si sarebbe potuto supporre, nello autore dell'articolo, qualche intendimento politico od altro: egli ha voluto escludere tale possibilità, e dichiarando che unico scopo era quello criminalistico, ha voluto dire che la pubblicazione doveva intendersi fatta unicamente in conformità dello scopo che è proprio della Rivista che lo accoglieva.

Che l'altro elemento per la giusta interpretazione delle parole, che si sono volute incriminare, è costituito da tutti i precedenti della Rivista stessa. Essa ha custodito sempre i principi dell'ordine sociale e giuridico; non è stata parziale per qualsiasi Governo o qualsiasi partito che sia giunto al potere, ha sempre combattuto i nemici delle pubbliche istituzioni, tanto che ha avuto ingiurie e minacce più volte dai giornali, quali "Il Paese" e "L'Avanti", ha sempre, senza equivoci né riserve, approvato e lodato il presente regime, quale restauratore delle forze e dei diritti della Nazione. Non era dunque da supporre che potesse all'improvviso assumersi nella Rivista stessa

sa un contegno di offesa all'autorità ed
allo stesso attuale regime, e non poteva,
alle su riferite parole, darsi interpreta-
zione diversa da quella che sopra si
è detto.

Che finalmente non può non tenersi
conto delle dichiarazioni spontaneamen-
te fatte dal Senatore Lucchini. Egli vol-
le subito dichiararsi autore ed unico
responsabile dell'avvenuta pubblica-
zione. E, presentatosi a questa Commis-
sione, dette, e consegnò scritte, le più
ampie dichiarazioni, che, ^{derivante} dal carattere
scientifico della sua Rivista e dalla sua
personale condotta, non lasciano alcun
dubbio su quale sia stata la sua volontà
nello scrivere e nel pubblicare il breve ar-
ticolo che ha dato occasione a questo pro-
cedimento: volontà aliena dal recare
qualsiasi offesa a chicchessia, e molto
meno a chi rappresenta ed esercita l'au-
torità e la potestà suprema del governo
nazionale; onde il fatto, che pure è in
sé stesso da considerarsi nel senso che
sopra si è esposto, manca dell'ele-
mento essenziale intrinseco, dal quale
soltanto potrebbe nascere una penale re-
sponsabilità.

Che in quanto al prof. Giulio Battagli-
ni, vice Direttore responsabile della Rivi-
sta Penale, cade, a riguardo di lui, ogni
imputazione di complicità penale, poi-
ché non costituisce reato il fatto che
ne dovrebbe essere la cagione, e ciò pur
prescindendo dalla circostanza, dimostra-
ta dalle dichiarazioni sue e dello stesso
Senatore Lucchini, che egli fu del tutto

18
estranee all' avvenuta pubblicazione
dell' articolo in questione.

- Per questi motivi -
Sulle conformi conclusioni del P. M.
Dichiara non luogo a procedere con-
tro l'on. Senatore Luigi Lucchini e con-
tro il prof. Giulio Battaglini perchè il
fatto da loro imputato non costituisce
reato.

Così deciso in Roma il 15 giugno 1926.

Trupia

Proch

Caruso

Gabba

Stasini

Chiti

R. Chini

Fontana